



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 45  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 26 luglio 2018

**I N D I C E****Commissioni permanenti**1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 26 luglio 2018

**Plenaria****12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e Fantinati, per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni, per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava e per lo sviluppo economico Cioffi.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La senatrice MALPEZZI (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Con l'emendamento 1.2, si propone la soppressione dell'intero articolo 1. A suo avviso, appare inaccettabile la proposta di sottrarre al Ministero dei beni culturali le funzioni in materia di turismo. È noto, infatti, che il patrimonio turistico italiano è strettamente connesso a quello culturale, artistico e archeologico, mentre non risultano così evidenti le interrelazioni con il settore primario. Tale scelta politica appare tanto irragione-

vole da far presupporre che vi sia l'intento di attribuire la competenza in materia di turismo all'attuale Ministro delle politiche agricole, in virtù delle sue esperienze pregresse nel settore.

In subordine, qualora non venisse approvato l'emendamento 1.2, con l'emendamento 1.3 si propone di trasferire le funzioni in materia di turismo al Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) ribadisce che la decisione di attribuire le funzioni in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole risulta del tutto inopportuna per un Paese la cui vocazione turistica è principalmente connessa ai beni culturali e ambientali. Pertanto, con l'emendamento 1.5 si propone di istituire il Ministero del turismo e del sistema Italia, al fine di promuovere politiche di accoglienza dei turisti, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano. Tale Dicastero si occuperebbe anche di tutte le forme di espressione della creatività italiana, unificando in un unico centro di responsabilità competenze che attualmente risultano parcellizzate in diversi settori della pubblica amministrazione.

Illustra, inoltre, l'emendamento 1.11, che recepisce un rilievo formulato dai rappresentanti del Club alpino italiano. La proposta di modifica, volta a sopprimere il riferimento all'articolo 4 della legge n. 91 del 1963, che stabiliva la composizione del Consiglio centrale del Club alpino italiano, si rende necessaria in quanto tale disposizione è ormai superata dalle disposizioni statutarie, in applicazione della legge delega n. 59 del 1997.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 e a modificare, conseguentemente, il titolo del provvedimento.

In alternativa, con l'emendamento 1.13, si propone di istituire il Ministero del turismo, in modo da valorizzare le differenti declinazioni in campo culturale, industriale, ambientale ed enogastronomico di questo importante settore economico. Ricorda che invece, in passato, tale materia è stata attribuita, di volta in volta, a diversi Dicasteri, senza una precisa scelta programmatica. Tra l'altro, in questo modo si potrebbe attuare un coordinamento delle politiche regionali, quanto mai necessario dopo la riforma costituzionale del 2001, che sul turismo ha previsto una competenza legislativa regionale.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.12, con il quale si propone di apportare una correzione che risulta indispensabile, al fine di adeguare la normativa vigente ai mutamenti sopravvenuti dopo l'approvazione dei decreti attuativi della legge delega n. 59 del 1997. Infatti, l'articolo 4 della legge n. 91 del 1963 individua i cinque membri del consiglio centrale del Club alpino italiano, successivamente sostituito da due organi centrali, il comitato centrale di indirizzo e di controllo e il comitato direttivo centrale.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, che propone la soppressione dell'articolo 2, volto a trasferire al Ministero dell'ambiente le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale. In particolare, a suo avviso, questa riorganizzazione rischia di deteriorare i livelli di efficienza raggiunti finora dal dipartimento «Casa Italia» e dalla struttura di missione «Italia sicura», che avevano consentito di superare la parcellizzazione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, di prevenzione del dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Tra l'altro, a fronte delle nuove competenze del Ministero dell'ambiente, non corrispondono adeguate dotazioni economiche e di personale.

Qualora l'emendamento 2.1 fosse respinto, auspica che siano accolti gli emendamenti 2.2 e 2.5, che propongono di sopprimere, rispettivamente, i commi 1 e 2 e il comma 3 dell'articolo 2.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.10 e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice PIROVANO (*L-SP*) ritira l'emendamento 4.0.3.

Il relatore CORBETTA (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 3.13, con il quale si propone di sostituire l'espressione «assistente familiare» con l'altra «*caregiver* familiare», al fine di uniformare la terminologia utilizzata nell'ordinamento.

Ritiene opportuno, inoltre, integrare la composizione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità con un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, come proposto con l'emendamento 3.14.

Ritira gli emendamenti 1.8 e 4.10, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.9. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti 1.11 e 1.12, nonché sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.8. Il parere sull'emendamento 2.9 è favorevole. Invita, quindi, i proponenti a ritirare l'emendamento 2.10.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10 e contrario sull'emendamento 3.12. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 3.15.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.6, presentato dal Governo, e 4.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.8 e 4.9. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Infine, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.4 e contrario sull'emendamento Tit.1.

Il sottosegretario SANTANGELO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/648/1/1. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.7. Esprime inoltre parere contrario sull'ordine del giorno G/648/2/1.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.7, 3.11, 3.13 e 3.14 del relatore. Chiede, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

L'ordine del giorno G/648/1/1 è accolto come raccomandazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore ZANDA (*PD*) sottolinea che il trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero per le politiche agricole rientra, a suo avviso, in una logica di divisione di poteri all'interno della composta maggioranza parlamentare, al fine di assicurarne la equilibrata coesistenza.

Auspica, quindi, una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame, volto a evitare una riorganizzazione che risponde a esigenze politiche, più che all'obiettivo di garantire un ordinato ed efficiente assetto istituzionale.

La senatrice SAPONARA (*L-SP*) non comprende le ragioni dell'orientamento contrario sul trasferimento di competenze in materia di turismo al Ministero per le politiche agricole. Del resto, il Ministro dei beni culturali del precedente Governo ha dichiarato il 2018 anno del cibo italiano, emanando una direttiva volta ad esaltare il patrimonio enogastronomico italiano e la cucina di qualità. Ciò dimostra, a suo avviso, che il settore turistico presenta evidenti interrelazioni con il comparto primario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.2 è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.3, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.4 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere

contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.4 è respinto.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.5 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.13, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.13 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.6.

Il senatore GRASSI (*M5S*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.7.

La senatrice PIROVANO (*L-SP*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.10 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.11, identico all'emendamento 1.12.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) auspica un'ulteriore riflessione sull'emendamento in esame, che introduce una modifica necessaria ai fini della coerenza normativa.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

Il senatore GRASSI (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/648/2/1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.3 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.3 è respinto.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.5, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.6.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene condivisibile la scelta di ricondurre le competenze sugli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico al Ministero dell'ambiente, purché se ne garantisca la funzionalità, trasferendo anche il personale dotato delle necessarie conoscenze tecniche. Finora, infatti, nelle strutture di missione, tali compiti sono stati svolti da unità distaccate da altri Ministeri, che attualmente sono state riassegnate agli uffici di provenienza.

Insiste quindi per la votazione dell'emendamento 2.6, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.6 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.7 del relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) insiste quindi per la votazione dell'emendamento 2.8, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.8 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.9.

Il senatore GRASSI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 2.10.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.



Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.3.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ritiene non condivisibile neanche il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità. In ogni caso, sarebbe opportuno fare riferimento alla famiglia declinandola al plurale, al fine di ricomprendere i differenti nuclei familiari presenti nella realtà sociale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.3 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 3.4, che risulta respinto.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.5.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.5 è respinto.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.6 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.6 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 3.7, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.8.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ritiene inappropriata l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per la famiglia anche delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. A suo avviso, tale misura rivela un arretramento culturale nella promozione dei diritti delle persone con disabilità. Ricorda che la legislazione italiana in materia è considerata all'avanguardia, rispetto agli altri Paesi europei. Auspica, quindi, un ripensamento su una norma che finirebbe per risultare discriminatoria nei confronti di cittadini che sono da considerare alla pari degli altri, per garantirne la piena integrazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.8 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 3.9, che risulta respinto.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.10.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 3.11 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.12 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.13 e 3.14 del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.15.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, con il quale si sopprime il Dipartimento deputato a svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi connessi al progetto «Casa Italia». Inoltre, l'articolo 4 attribuisce al Ministero dell'istruzione la competenza sulle procedure in corso, relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, precedentemente spettante a una specifica struttura di missione, che non è stata riconfermata dall'attuale Governo. Ricorda che, su questi progetti, sono stati ottenuti risultati concreti importanti, per cui appare del tutto irragionevole modificare un sistema organizzativo che ha dimostrato di essere efficiente. Evidenzia che anche alcune delle associazioni audite hanno espresso riserve sulla soppressione di queste strutture organizzative, che hanno finora presieduto all'assegnazione e all'effettivo utilizzo delle risorse stanziare, secondo procedure uniformi sul territorio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.1 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 4.2, che risulta respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 4.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/648/3/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione.

Il senatore PARRINI (*PD*) insiste per la votazione degli emendamenti 4.4 e 4.5, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono respinti.

Sono quindi posti in votazione gli identici emendamenti 4.6, presentato dal Governo, e 4.7, che risultano accolti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.8 è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 4.9, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.9 è respinto.

Il senatore GRASSI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.0.1 (testo 2), sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.0.2 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.0.4.

Il senatore PARRINI (*PD*) auspica un'ulteriore riflessione su una proposta di modifica che determinerebbe l'immotivata esclusione dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale del presidente dell'Agenzia spaziale italiana. A nome del Gruppo, dichiara quindi un voto contrario.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.0.4 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento Tit. 1, che risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per consentire un approfondimento sugli emendamenti 1.10 e 4.0.2, precedentemente accantonati.

*La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,45.*

Riprende l'esame degli emendamenti accantonati 1.10 e 4.0.2.

Il sottosegretario SANTANGELO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti in esame.

La senatrice PIROVANO (*L-SP*) ritira l'emendamento 1.10.

Il senatore GRASSI (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.2.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Corbetta il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 648, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il senatore PARRINI (*PD*) annuncia che presenterà una relazione di minoranza.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(689) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Dalila Nesci ed altri; Verini; Jole Santelli ed altri; Palazzotto ed altri

**(6) GRASSO. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***

**(173) MIRABELLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***

**(314) VITALI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari***

**(503) GIARRUSSO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere***  
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge n. 689, assunto quale testo base per il seguito dell'esame.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a sua firma.

Con l'emendamento 1.2 si propone di riformulare il compito attribuito alla Commissione a proposito della valutazione della natura e delle caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia, di cui alla lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 1, in linea con le proposte contenute nella relazione conclusiva della Commissione antimafia nella XVII legislatura. Si dichiara disponibile a trasformare tale proposta di modifica in un ordine del giorno, qualora il Governo fosse disponibile ad accoglierlo.

L'emendamento 1.3 prevede, in particolare, la possibilità per la Commissione di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono determinare sulle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali.

Con l'emendamento 1.4, si stabilisce che la Commissione possa richiedere al Governo informazioni su eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata in una determinata amministrazione locale.

Infine, l'emendamento 1.5 è volto ad ampliare i poteri della Commissione bicamerale, prevedendo la possibilità di richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere a registri e banche dati, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse ai propri compiti.

Il relatore GIARRUSSO (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.1 e 1.6. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 2.1, che riduce il numero dei componenti della Commissione a venti senatori e venti deputati.

Con l'emendamento 2.2, si propone di attribuire ai Presidenti delle Camere la facoltà di scegliere, di comune accordo, la scelta del Presidente della Commissione, al di fuori dei suoi componenti. In questo modo, si potrebbe agevolare l'avvio dei lavori della Commissione, superando eventuali situazioni di *impasse* derivanti dalla difficoltà di trovare un accordo tra le forze politiche per l'elezione del Presidente.

Sottolinea che anche questi rilievi prendono spunto dalle proposte avanzate nella relazione conclusiva dalla Commissione antimafia della scorsa legislatura.

Il relatore GIARRUSSO (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Giarrusso il mandato a riferire favorevolmente sul testo, discusso in sede redigente, del disegno di legge n. 689, come approvato dalla Camera dei deputati, nonché a proporre l'assorbimento dei disegni di legge n.6, n.173, n. 314 e n. 503 e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La relatrice MANTOVANI (M5S) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Precisa che nell'ordinamento italiano il principio generale dell'accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni è sancito dalla legge n. 4 del 2004, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e ribadito nel codice dell'amministrazione digitale.

Le osservazioni proposte sono volte ad assicurare l'applicazione della normativa vigente, che al momento – come è emerso dalle audizioni informali svolte – resta sostanzialmente inattuata.

Per questo motivo, si propone di prevedere in capo al difensore civico digitale un potere sanzionatorio, con il relativo quadro delle sanzioni amministrative, nei confronti dei soggetti erogatori inadempienti.

Non essendoci interventi in discussione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

*La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul decreto-legge in esame, recante disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi, a fini di sostegno agli investimenti, nonché per assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di

gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 reca proroga di termini in materia di enti territoriali. In particolare, il comma 1 ha ad oggetto i criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per Province e Città metropolitane, al fine di consentire al Ministero dell'interno di procedere al riparto delle risorse in esame e, soprattutto, alla loro erogazione. Al comma 2, la disposizione è finalizzata a individuare un'unica giornata nella quale si svolgeranno le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consiglieri provinciali, il cui mandato viene a scadere entro il 31 ottobre 2018, nonché del rispettivo consiglio o presidente in scadenza entro il 31 dicembre 2018. Oltre ad accorpate lo svolgimento delle elezioni delle predette cariche in un unico giorno, con effetti di semplificazione e razionalizzazione, si prorogano al 31 ottobre 2018 i mandati in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la predetta data.

L'articolo 2 reca disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia.

Il comma 1 proroga il termine di applicazione di disposizioni in materia di intercettazioni, mentre il comma 2 prevede la sospensione dell'efficacia delle disposizioni recanti misure organizzative in tema di servizi per la partecipazione al dibattito a distanza. Il successivo comma 3 reca, invece, una proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.

L'articolo 3 contiene norme di proroga di termini in materia di ambiente. In particolare, è prorogato il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive.

Con l'articolo 4 sono prorogati termini in materia di infrastrutture. Il comma 1 prevede la proroga di termini in materia di programmi di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga i termini in materia di salvamento acquatico. La disposizione contenuta nel comma 3 interviene, invece, in materia di obbligatorietà della patente nautica.

L'articolo 5 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di politiche sociali. In particolare, si proroga il termine di entrata in vigore della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire gli opportuni interventi tecnici diretti a garantirne una più semplice accessibilità per i cittadini, contemperando l'esigenza della tutela della *privacy*.

Con l'articolo 6 sono prorogati i termini in materia di istruzione e università. Il comma 1 proroga al 30 ottobre 2018 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'accesso al ruolo dei professori universitari, originariamente stabilito in tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Il comma 2, invece, proroga i termini in materia di reclutamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). La disposizione di proroga si rende necessaria, nelle

more dell'entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del personale docente AFAM, in attuazione della legge n. 508 del 1999, che dovrebbe completare l'iter di adozione in tempo utile per le assunzioni dell'anno accademico 2019-2020. Il comma 3 proroga il termine relativo alle scuole italiane all'estero, consentendo il regolare avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo e assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee, che costituisce un obbligo per lo Stato italiano.

L'articolo 7 proroga i termini in materia di cultura. In particolare si prevede espressamente l'estensione del beneficio del «bonus cultura» per l'anno 2018, garantendo in tal modo la necessaria copertura normativa.

L'articolo 8 reca proroga di termini in materia di salute. I commi 1 e 2 hanno ad oggetto le prescrizioni di medicinali veterinari e di mangimi medicati secondo il modello di ricetta elettronica, mentre il comma 3 riguarda le quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 4 reca norme di proroga relativamente agli investimenti privati nelle strutture ospedaliere in Sardegna. In particolare, per l'ospedale di Olbia, si interviene, in virtù del carattere sperimentale dell'investimento straniero, sulle deroghe, ivi previste per il periodo 2015-2017, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Con l'articolo 9 sono prorogati i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 ha ad oggetto il recupero di aiuti relativi agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo, mentre il comma 2 ha ad oggetto il riparto del Fondo di solidarietà comunale nei Comuni del cratere Emilia-Romagna, colpiti dal sisma nel 2012, e del cratere de l'Aquila, per il sisma del 2009.

L'articolo 10 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di sport. In particolare, la legge finanziaria 2018, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ha previsto la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario. La norma suddetta, la quale aveva previsto che il commissario dovesse essere scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, prevede che il commissario operi in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere, si rende ora necessario lo spostamento del termine ultimo di realizzazione originariamente previsto dalla norma, prorogandolo al 31 maggio 2019.

L'articolo 11 reca proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi. In particolare, la disposizione proroga i termini previsti, rispettivamente, in sede di prima applicazione, degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993, per la costituzione dei gruppi bancari cooperativi e per l'adeguamento delle banche popolari



a quanto stabilito dall'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del medesimo decreto legislativo. Con riferimento a questo ultimo termine, evidenzia che il relativo decorso è stato sospeso, con effetti *erga omnes*, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n. 111, sicché risulta tuttora pendente e necessita di un'ulteriore breve proroga, al fine di assicurare la continuità dell'attività bancaria per i tempi tecnici occorrenti al completamento di quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle due banche che non si sono trasformate in società per azioni (Banca popolare di Sondrio e Banca popolare di Bari).

L'articolo 12, al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane, già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970, per euro 480 milioni, di cui 160 milioni di euro per l'anno 2018, 125 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il rifinanziamento del Fondo è urgente e necessario al fine di evitare la sospensione dell'operatività dovuta all'attuale assenza di disponibilità per nuove operazioni. Come è noto, il Fondo è destinato all'erogazione di contributi in conto interessi a supporto di finanziamenti export, tramite operazioni di credito acquirente e credito fornitore) e di finanziamenti per l'internazionalizzazione.

L'articolo 13 contiene una proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. Si interviene sul comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, relativo al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per aggiornare la tempistica di adozione dei provvedimenti attuativi.

Infine, l'articolo 14 reca la disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore PARRINI (*PD*), considerata l'ampiezza e la complessità del provvedimento, ritiene indispensabile un ciclo di audizioni informali per approfondire le numerose questioni in esso affrontate.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) concorda con la proposta del senatore Parrini. Soprattutto su alcuni temi, come la proroga dei termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo e lo svolgimento contestuale delle elezioni per il rinnovo del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, l'audizione di esperti potrà offrire un contributo utile sia in sede di dibattito sia per la presentazione di emendamenti.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) aderisce alla proposta del senatore Parrini.

Il senatore GRASSI (*M5S*) esprime la propria contrarietà allo svolgimento di audizioni, in quanto le proroghe previste dal provvedimento hanno carattere tecnico e riguardano termini in scadenza. Sarebbe opportuno, quindi, approvare quanto prima il testo all'esame.

La senatrice PIROVANO (*L-SP*), dopo aver sottolineato il carattere di necessità e urgenza del provvedimento, ne auspica una rapida approvazione.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo emerso un orientamento unanime, si procederà alla votazione della proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali, avanzata dal senatore Parrini.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene inopportuno che la proposta sia posta in votazione. A suo avviso, l'indisponibilità della maggioranza ad aderire alla richiesta di approfondimento delle opposizioni, peraltro su un provvedimento di natura tecnica particolarmente complesso, costituirebbe un grave precedente.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel convenire con il senatore Parrini, osserva che le audizioni potrebbero essere svolte in tempi brevi.

Il PRESIDENTE, al fine di favorire la massima collaborazione tra i Gruppi e tenendo conto delle diverse posizioni emerse, propone di svolgere un serrato ciclo di audizioni nella giornata di lunedì 30 luglio, a partire dalle 10,30, e di fissare per le ore 10 di domani, venerdì 27 luglio, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da convocare in audizione.

Inoltre, considerata l'urgenza del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 1° agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(Doc. XXII, n. 1) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

*(Doc. XXII, n. 8) MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

**(Doc. XXII, n. 9) Daniela DONNO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice VONO (M5S) ricorda preliminarmente che, nel corso della XVII legislatura, con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017, è stata istituita una «Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere».

Come si evince dalla dettagliata relazione conclusiva approvata nel mese di febbraio 2018, tale Commissione ha svolto un'attività significativa di audizioni allo scopo di far emergere il fenomeno considerato in ogni suo aspetto e ha svolto indagini sulle reali dimensioni degli avvenimenti al fine di identificare in maniera puntuale le modifiche normative e le ulteriori misure necessarie per un'adeguata prevenzione del fenomeno, una efficiente protezione delle donne nonché un celere risarcimento del danno.

Ritiene necessario evidenziare che la cosiddetta violenza di genere non si può ridurre solo all'ambito dell'aggressione fisica di un uomo contro una donna, ma include vessazioni a livello psicologico, ricatti economici, minacce, violenza sessuale e persecuzioni. Ricorda, in proposito, che la Dichiarazione di Vienna del 1993 ha riconosciuto tale violenza come una «violazione dei diritti fondamentali della donna», includendola tra le violazioni dei diritti umani.

Già nel 2013 il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 93 del 2013, che ha introdotto nel diritto penale sostanziale e processuale diverse misure volte a combattere la violenza di genere. Con questo intervento governativo la violenza contro le donne è stata definita come una vera emergenza sociale e culturale.

L'analisi dei dati statistici evidenzia come la violenza contro le donne sia un fenomeno diffuso, in controtendenza rispetto ai dati complessivi sulla sicurezza in Italia, i quali dimostrano che il tasso di omicidi rispetto al solo genere maschile è diminuito, mentre è aumentato per il genere femminile. Emerge inoltre che questo tipo di violenze matura nel contesto familiare all'interno di relazioni affettive, ma possono riguardare altresì relazioni di altro tipo. Pertanto, occorre considerare il fenomeno nella sua complessità e globalità.

Nello statuto della corte penale internazionale del 17 luglio 1998, entrato in vigore nel 2003, sono stati inseriti – tra i crimini contro l'umanità – delitti di violenza sessuale come lo stupro, la prostituzione, la gravidanza e la sterilizzazione forzate nonché altre forme di violenza sessuale di simile gravità. Oggi la violenza di genere è studiata e analizzata relativamente ai suoi aspetti sociali, antropologici e culturali, che e investono ogni branca delle scienze umane, della psicologia, della letteratura e della politica, mettendo in luce la complessità della materia, data l'eterogeneità dei rapporti interpersonali e familiari coinvolti.

Ogni Stato ha l'obbligo di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, promuovendo una cultura che non discrimini le donne,

adottando ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile sulle donne, proteggendo le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile, perseguendo i crimini commessi contro le donne e prevedendo un risarcimento, non solo economico, per le donne vittime della violenza e per ogni altra vittima della violenza sulle donne.

A livello internazionale, la definizione di violenza contro le donne è molto ampia e complessa, in quanto designa una realtà poliedrica sia dal punto di vista giuridico che sociologico. Nel panorama europeo assume rilevanza la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013, che afferma il consenso delle comunità relativamente alla protezione dei diritti delle donne e nella lotta alle discriminazioni di genere e, soprattutto, prevede strumenti che invece sono assenti negli altri trattati esistenti in materia. Si tratta, in particolare, della prevenzione dell'accesso ai servizi da parte delle donne che hanno subito violenza.

Con la legge n. 119 del 2013, è stata riconosciuta giuridicamente la violenza domestica, che comprende, oltre alla violenza fisica, sessuale e psicologica, la violenza economica, che consiste nella completa dipendenza dal partner sotto il profilo economico, per cui la donna è privata di ogni forma di libertà. La medesima legge riconosce il concetto di violenza assistita, intesa come violenza sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza in danno di figure familiari di riferimento.

In relazione, poi, al termine «femminicidio» è utile considerare due differenti accezioni: la prima, limitata al concetto di omicidio, e la seconda, che invece esprime altre condotte violente, non incluse nella definizione di omicidio, comprendenti ogni forma di violenza e discriminazione esercitata dall'uomo contro la donna in quanto donna, all'unico fine di provocarle sofferenze fisiche e psicologiche fino all'annientamento fisico o psicologico della personalità femminile stessa, sia in ambito privato che nella partecipazione alla vita pubblica.

Passa quindi a illustrare i documenti in esame, con cui si prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che prosegua l'attività della Commissione istituita durante la XVII legislatura.

In particolare, la proposta contenuta nel *Doc. XXII*, n. 9 si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione di inchiesta su ogni forma di violenza di genere con specifica attenzione al «femminicidio». La durata della Commissione è relativa alla legislatura. In conclusione, la Commissione redigerà appropriata relazione sull'attività svolta in relazione ai compiti perseguiti.

L'articolo 2 attiene ai compiti della Commissione. In particolare, si prevede che essa sia tenuta a svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio e a monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al de-

creto-legge n. 93 del 2013. La Commissione sarà, inoltre, chiamata ad accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare le vittime della violenza e gli eventuali minori coinvolti, come pure ad analizzare i vari episodi di violenza di genere, per redigere statistiche utili a inquadrare le cause del fenomeno e orientare le attività di prevenzione.

Alla Commissione sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti: accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, delle amministrazioni centrali e periferiche, degli enti preposti alla prevenzione, alla tutela e all'assistenza; verificare l'effettiva realizzazione dei progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; conoscere l'entità delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità, verificandone l'effettiva destinazione e il corretto uso; avere un quadro completo di tutti i centri esistenti sul territorio con una distinzione tra centri antiviolenza che accolgono donne vittime di violenza e minori vittime della violenza assistita e sportelli antiviolenza dedicati al recepimento delle richieste e all'attivazione delle procedure conseguenti e altre strutture similari, in modo da delineare e avere contezza con più precisione delle attività svolte da ogni struttura e dei risultati conseguiti nonché delle risorse utilizzate; proporre interventi legislativi per realizzare adeguata prevenzione ed efficace contrasto ad ogni forma di violenza di genere, anche attraverso una revisione del piano d'azione straordinario contro la violenza di genere consentendo l'organizzazione di percorsi strutturati nonché con una più equa distribuzione dei fondi e delle risorse economiche tra le strutture esistenti tenendo conto delle specificità e dei bisogni; prevedere uno studio per la realizzazione di un testo unico in materia per un miglioramento della legislazione esistente.

L'articolo 3 dispone sulle funzioni della Commissione prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini nonché alla libertà personale, salvo il caso dell'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Si prevede altresì la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari.

La Commissione è tenuta a mantenere il segreto sul contenuto di quanto ricevuto finché gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria siano sottoposti a segreto. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2017.

La Commissione può predisporre gruppi di lavoro per una migliore organizzazione della propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva di sintesi.

L'articolo 4 attiene alla composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti. In particolare, si prevede che facciano parte della Commissione 20 senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e tenendo conto della rappresentanza di genere. Entro dieci giorni dalla designazione è convocata la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, che si compone di cinque senatori (Presidente, due vicepresidenti e due segretari) eletti dalla Commissione a scrutinio segreto. Relativamente all'elezione del Presidente, se nessun candidato riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

All'articolo 5 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta, e dispone un'autorizzazione di spesa pari a 20.000 euro per il 2018 e a 40.000 euro per ciascun anno successivo, a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento a seguito di motivata richiesta del Presidente della Commissione.

Segnala che, relativamente alla programmazione delle spese di cui all'articolo 6, è previsto l'esame presso la Commissione bilancio del Senato.

Si sofferma, quindi, sulle proposte di inchiesta parlamentare *Doc. XXII*, n. 1, d'iniziativa della senatrice Rizzotti e altri, e *Doc. XXII*, n. 8, d'iniziativa del senatore Marcucci e altri, che riproducono nella sostanza il dettato della delibera della passata legislatura.

Conclude, proponendo che tali documenti siano esaminati congiuntamente e che il *Doc. XXII*, n. 9 sia adottato quale testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, prendendo atto che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per venerdì 3 agosto, ove concluso dalla Commissione, propone di fissare alle ore 13 di lunedì 30 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al *Doc. XXII*, n. 9, adottato quale testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

– al recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 si è provveduto in prima istanza con la delega legislativa posta dagli articoli 1 e 14 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);

– il provvedimento detta le disposizioni necessarie per l'attuazione della delega e il recepimento della direttiva (UE) 2016/2102, la quale introduce disposizioni volte a favorire una maggiore accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici («*public sector bodies*» nella versione inglese, «*organismes du secteur public*» in quella francese) da parte di tutti i cittadini e, tra essi, in particolare delle persone con disabilità;

– l'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento di tali siti ed applicazioni;

– al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la direttiva mira a porre fine alla frammentazione delle norme dei singoli Paesi dell'Unione, introducendo una disciplina organica a livello europeo, che superi le differenze tecniche e i livelli di conformità non omogenei attualmente esistenti, e che renda, in tal modo, il contenuto dei siti e delle applicazioni degli enti pubblici più facilmente fruibile dagli utenti, con particolare riferimento alle persone con disabilità;

– risulta pertanto necessario il riavvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione europea, sulla base di prescrizioni concordi in materia di accessibilità da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici,

rilevato che:

– nell'ordinamento italiano il principio generale della accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni è sancito dalla legge n. 4 del 2004, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, nonché ribadito nel Codice dell'amministrazione digitale;

– queste due fonti di rango primario già contemplano il principio dell'accessibilità come «la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che, a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configura-

zioni particolari» (articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 4 del 2004);

– in via di attuazione, i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici sono stati regolati con decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005);

– nell'Agenda digitale europea, la Commissione sottolinea che occorrono azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici, in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. La Commissione inoltre incoraggia l'agevolazione del memorandum d'intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 1, al fine di mantenere il titolo coerente con i contenuti della legge che non riguardano l'attuazione della direttiva, e di uniformare lo stesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si provveda a sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il titolo della legge 9 gennaio 2014, n. 4, di seguito denominata "legge n. 4 del 2004", è sostituito dal seguente: "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici"»;

– al fine di garantire una maggiore corrispondenza all'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2016/2102, si valuti l'inserimento tra i soggetti erogatori di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, degli organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE; pertanto, all'articolo 1, comma 4, si premetta il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: "e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE,"»;

– al fine di consentire l'applicazione della normativa sull'accessibilità anche ai contenuti intranet ed extranet, nel rispetto della parziale disapplicazione prevista per gli stessi dall'articolo 1 della direttiva 2016/2102, si valuti la possibilità di apportare le seguenti modificazioni allo schema di decreto: a) all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), dopo la lettera *a-ter*) inserire la seguente: «*a-quater*) contenuti di extranet o intranet, ossia siti *web* disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale»; b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «ampi segmenti di utenti.» aggiungere le seguenti: «Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a-quater*), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino ad una loro sostanziale revisione.»;

– con riguardo al nuovo articolo *3-ter* della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema, al fine di sopprimere il riferimento al regolamento attuativo previsto dall'articolo 10 della legge



(decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005), in quanto obsoleto rispetto alle sostanziali modifiche apportate alla legge stessa in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, si provveda, all'articolo 1, comma 4, capoverso «Art. 3-ter», comma 1, a sopprimere le seguenti parole: «del regolamento di cui all'articolo 10 e»;

– al fine di evitare l'utilizzo dell'«onere sproporzionato» quale costante giustificazione per la mancata applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità, si valuti la possibilità, all'articolo 1, comma 4, capoverso «Art. 3-ter», comma 2, di aggiungere il seguente periodo: «L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo.»;

– con riferimento all'articolo 3-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, in considerazione della rilevante onerosità dei compiti attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale e dell'impossibilità di verificare tutte le dichiarazioni di accessibilità dei soggetti erogatori, si provveda a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3-*quinquies* e, al comma 2, le seguenti parole: «In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero»;

– sempre con riferimento all'articolo 3-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, si invita a specificare i destinatari delle misure correttive del difensore civico digitale, eliminando, altresì, aggravii di competenze per l'AGID. Pertanto, al comma 3 dell'articolo 3-*quinquies*, si provveda a sostituire le parole: «e informando l'Agenzia per l'Italia digitale» con le seguenti: «nei confronti dei soggetti erogatori di cui all'articolo 3.»;

– in considerazione delle nuove modalità di monitoraggio previste dalla direttiva, si valuti di abrogare gli articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al richiamato regolamento di attuazione concernente la valutazione dell'accessibilità;

– con riguardo al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema, il riferimento ai valori di cui all'allegato B del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 dovrebbe essere inserito alla lettera a) del comma 1, invece che alla lettera d) del medesimo comma, in linea con quanto stabilito nei criteri specifici di delega previsti all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2016-2017. Pertanto, al comma 11 dell'articolo 1, al capoverso «Art. 11», comma 1, siano apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2005»; b) alla lettera d), sopprimere le parole da: «, prendendo come» sino alla fine;

– sempre con riguardo al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si provveda ad individuare, nell'ambito dei requisiti tecnici per l'accessibilità

stabiliti dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, un nucleo di requisiti inderogabili, per l’attuazione dei quali non è consentito il ricorso alla clausola dell’onere sproporzionato di cui all’articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, come introdotto dall’articolo 1, comma 4, dello schema di decreto. Pertanto, si valuti l’introduzione, nel novellato articolo 11, di un nuovo comma del seguente tenore: «3. Tra i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1, le linee guida indicano quelli avente natura non derogabile e per i quali non si applica l’articolo 3-ter della presente legge.»;

– allo stesso nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, non sembra opportuno il riferimento ai «programmi di valutazione assistita», in quanto non sono previsti dalla direttiva nell’ambito degli strumenti informatici accanto ai siti *web* e alle applicazioni mobili; pertanto, si provveda, all’articolo 1, comma 11, capoverso «Art. 11», comma 1, lettera b), alla soppressione delle seguenti parole: «, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine»;

– si valuti l’opportunità di prevedere in capo al difensore civico digitale, di cui all’articolo 17, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, un potere sanzionatorio, con il relativo quadro delle sanzioni amministrative, nei confronti dei soggetti erogatori, al fine di garantire uno strumento efficace a raggiungere, nel più rapido tempo possibile, la conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili alle prescrizioni della legge n. 4 del 2004, in materia di accessibilità, e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni ad un Fondo *ad hoc*, costituito per il miglioramento dell’accesso ai siti *web* e applicazioni mobili della pubblica amministrazione.

## **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 648**

**(al testo del decreto-legge)**

### **G/648/1/1**

MONTEVECCHI, VANIN, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, recante Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in oggetto stabilisce che: «Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 10 gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento»;

considerato che:

conseguentemente, a quanto stabilito dal comma 1, ora citato, il comma 2 prevede che «la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

rilevato che:

pur a fronte del trasferimento di competenze previsto, il «turismo» rimane comunque materia afferente e privilegiata non solo per via teorica a problematiche di tipo culturale e ambientale, e pertanto occorre rendere operativo repentinamente un protocollo d'intesa tra i due Ministeri che

promuova la collaborazione armonizzando e sostenendo l'azione governativa;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a garantire in tempi brevi:

a) il reperimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per dare continuità a tutte le attività e ai progetti di valorizzazione e al recupero-riuso del patrimonio culturale legati al turismo inteso come turismo sostenibile, nel rispetto del patrimonio culturale e dell'ambiente;

b) un coordinamento efficiente tra i due Ministeri in indirizzo;

c) l'effettiva realizzazione delle attività e dei progetti di cui alla lettera a) attingendo alle risorse finanziarie sia nazionali sia europee.

---

## Art. 1.

### 1.1

DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al titolo del decreto, sopprimere le parole da: «in materia di riordino» a: «nonché».*

---

### 1.2

RAMPI, BELLANOVA, PARRINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.3

RAMPI, BELLANOVA, PARRINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, CERNO, ZANDA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

*«Art. 1. - (Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati).*

*– 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con*

decorrenza dal 10 gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 12) è sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attività culturali.";

b) all'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" aggiungere le parole: "svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche".

4. La denominazione: "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

5. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo", di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata "Scuola dei beni e delle attività culturali" e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque

giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di molo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 10 giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in *house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero dello sviluppo economico. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di molo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

7. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole: «e del turismo».*

---

## 1.4

TIRABOSCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)*. – 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis. – (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). 1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il '*made in Italy*';

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria e l'artigianalità, che viene definita 'artigianalità aumentata' come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno *dell'italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;



m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.5**

BATTISTONI, PAGANO, MALLEGGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia*)

– 1. È istituito il Ministero del Turismo e del Sistema Italia, allo scopo di:

a) attrarre turisti da tutto il mondo attraverso la promozione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano;

b) promuovere misure volte ad agevolare gli investimenti esteri in Italia;

c) promuovere nel mondo il patrimonio dei prodotti italiani ideati e realizzati in Italia dalle aziende italiane.

2. Il Ministero del Turismo e del Sistema Italia è dotato di una propria sede, di proprie risorse finanziarie, strumentali e di proprio personale.

3. Al Ministero affluiscono le competenze della Direzione generale del turismo già presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e quelle della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, già presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. Al Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 10 gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del Turismo e sistema Italia.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", sono soppresse;

b) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" sono soppresse.

7. La denominazione: "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

8. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo", di cui all'articolo 5, comma

1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata "Scuola dei beni e delle attività culturali" e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Turismo e del Sistema Italia, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 10 giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del Turismo e del Sistema Italia. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Turismo e del Sistema Italia, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

10. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, è incremen-

tata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

11. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero del Turismo e del Sistema Italia si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie previste per la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del ministero del Turismo e del Sistema Italia.

13. Al Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono trasferite le funzioni definite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013 recante il Regolamento di organizzazione della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, che prevede come competenze della Direzione l'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attività di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali – partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attività di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale – raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche – stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Università e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale – crediti all'esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento

in ambito nazionale, europeo ed internazionale rapporti con la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attività funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti – coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint) – esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera *n*) – programmi di promozione straordinaria del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49 – esercizio dei compiti previsti dalla legge 10 luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere – elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale – rapporti con la Simest S.p.A. (Società italiana per le imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificata dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Al Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono trasferite con decorrenza dal 10 gennaio 2019 le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico.

15. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero del Turismo e del Sistema Italia si avvale altresì delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie previste per la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico viene soppressa presso il MISE.

16. Alle politiche di promozione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono destinati ulteriori 100 milioni di euro a partire dal 2019.

17. A decorrere dall'anno 2019, agli oneri previsti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alle opportune variazioni di bilancio».

**1.13**

DE PETRIS

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero del Turismo" e il numero 12) è sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attività culturali";

*b)* all'articolo 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", sono soppresse;

*c)* all'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" sono soppresse;

*d)* al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«CAPO XII-bis

MINISTERO DEL TURISMO

**Art. 54-bis.**

*(Istituzione e attribuzioni del Ministero del Turismo)*

1. È istituito il Ministero del Turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni esercitate, alla data di entrata in vigore del presente Capo, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 10 gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento»;

2) al comma 2, al primo periodo sostituire le parole da "al Dipartimento del Turismo" sino alla fine del periodo con le seguenti: "al Ministero del Turismo" e sopprimere il terzo periodo;

3) sopprimere i commi 3 e 4;

4) ai commi da 7 a 14, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" con le seguenti: "Ministero del Turismo";

5) al comma 9 sostituire le parole: "sono adeguate" con le seguenti: "sono determinate";

6) al comma 12 sostituire le lettere *b*) e *c*) con la seguente: "*b*) ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministro per il turismo e lo spettacolo' con le seguenti: Ministro del Turismo".

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Ministero del Turismo)» e, al titolo del decreto, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» inserire le seguenti: «per l'istituzione del Ministero del Turismo» e sopprimere le parole: «, delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

## 1.6

PIROVANO, GRASSI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» inserire le seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2019».*

---

## 1.7

GRASSI, PIROVANO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: ", dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali," sono sostituite dalle seguenti: ", dei beni e delle attività culturali, delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo,";

2. le parole: "e dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli Affari europei, ove nominati,"».

---

## 1.8

CORBETTA, *relatore*

*Al comma 7, sesto periodo, sostituire la parola: «adozione», con le seguenti: «data di entrata in vigore».*

---

**1.9**

PIROVANO, GRASSI

*Al comma 7, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato».*

---

**1.10**

PIROVANO, GRASSI

*Al comma 9, dopo le parole: «forestali e del turismo», inserire la seguente: «anche».*

---

**1.11**

PAGANO, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 è abrogato».

b) *al comma 13 sostituire le parole: «Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e», con le seguenti: « Nella legge».*

c) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

---

**1.12**

MIRABELLI, FERRARI, MISIANI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 12 con il seguente: «12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 è abrogato.»;*

b) *al comma 13 sopprimere le parole da: «nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e» e premettere alle parole: «2 gennaio», le parole: «nella legge».*



c) *sostituire il comma 14 con il seguente*: «14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

---

### **G/648/2/1**

VANIN, MONTEVECCHI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in oggetto è intitolato al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare al comma 1 è stabilito che «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»; al comma 3, inoltre, è stabilito che «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

considerato che:

la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi nel 2001 dalla Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 2 gennaio 2009, mira a rafforzare la protezione di relitti, siti, grotte e altre vestigia di carattere culturale, storico o archeologico, parzialmente o interamente sommersi;

la conservazione *in situ* del patrimonio «ove possibile» è sempre considerata prioritaria rispetto a ogni forma di intervento o di recupero. Obiettivo della Convenzione è inoltre quello di favorire l'accesso del pubblico ai beni culturali sommersi e incoraggiare la ricerca archeologica. L'adozione di tale importante strumento giuridico va intesa come una risposta della comunità internazionale al rischio crescente di saccheggio ed

alla progressiva distruzione del patrimonio sottomarino da parte dei cacciatori di tesori;

considerato ancora che:

ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), «Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», come allegate alla citata Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001;

rilevato inoltre che:

con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (legge Finanziaria Regione Sicilia) è stata istituita presso la regione siciliana la prima «Soprintendenza del Mare» d'Italia per tutelare, gestire e valorizzare la cultura del mare in Sicilia. Tale nuova Soprintendenza opera presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali e dell'Educazione permanente dell'Assessorato per i Beni culturali ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana e «ha compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari siciliani e delle sue isole minori [...] l'ottica a tutto campo» intesa come approccio sistematico alla cultura, alla tradizione ed alla storia del rapporto tra l'uomo ed il mare «[...] nonché le tradizioni marinare contemporanee»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione una Soprintendenza del Mare a carattere nazionale che operi presso il Ministero per i beni e le attività culturali «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente», per svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento, ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari.

---

## Art. 2.

### 2.1

FERRAZZI, PARRINI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

FERRAZZI, PARRINI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

*Sopprimere i commi 1 e 2.***2.3**

TIRABOSCHI

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi delle regioni italiane, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro della Difesa e dal Ministro per lo Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi delle regioni italiane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita una Commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e delle regioni italiane. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazio-

nali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"».

---

## 2.4

TIRABOSCHI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e dal Ministro della Difesa», con le seguenti: «dal Ministro della Difesa e dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali».*

*Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», aggiungere le seguenti: «e del Ministero dello Sviluppo Economico».*

---

## 2.5

FERRAZZI, PARRINI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

*Sopprimere il comma 3.*

---

## 2.6

DE PETRIS

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».*

*Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: «risorse finanziarie» inserire le seguenti «umane e strumentali».*

---

## 2.7

CORBETTA, *relatore*

*Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei*

ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

---

## 2.8

DE PETRIS

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Ai fini di cui al comma 3 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare è autorizzato a procedere all'assunzione di personale equivalente a quello in carica presso la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare sono individuate le modalità di espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3-bis».

*Conseguentemente, all'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter».

b) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Agli oneri di cui al comma 3-bis e 3-ter pari a cinquantamila euro per l'anno 2018 e ottocentomila euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

c) *al comma 8 al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:* «fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter».

---

**2.9**

MORONESE, GRASSI, PIROVANO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,»;*

b) *dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, per essere successivamente riassegnate ai sensi del comma 6,».*

---

**2.10**

MORONESE, GRASSI, PIROVANO

*Al comma 7, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» inserire le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».*

---

**Art. 3.****3.1**

DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al titolo del decreto sopprimere le parole: «nonché in materia di famiglia e disabilità».*

---

**3.2**

DE PETRIS

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c);
- b) sopprimere i commi 2, 3 e 6.

*Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza» e al titolo del decreto sopprimere le parole: «di famiglia e».*

---

### 3.3

IORI, PARRINI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a) alinea e lettera a) numero 1, e ai commi 2, 3 e 4 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «la famiglia» con le seguenti «le famiglie», le parole: «della famiglia» con le seguenti: «delle famiglie» e le parole: «alla famiglia» con le seguenti: «alle famiglie».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3 sostituire la parola: «famiglia» con la seguente: «famiglie».*

---

### 3.4

PARENTE, PATRIARCA, PARRINI, LAUS, NANNICINI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro» alle parole: «crisi demografica», nonché il numero 2).*

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro» alle parole «inclusione sociale», nonché i numeri 1) e 2).*

*Conseguentemente, al comma 4, lettera c) sopprimere i numeri 1) e 2).*

---

### 3.5

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN, TESTOR, ALDERISI, PAPTATHEU, BERUTTI, BIASOTTI, PEROSINO, BATTISTONI, BERARDI, MODENA, RIZZOTTI, GALLONE, MINUTO, FLORIS, MANGIALAVORI, AIMI, BARBONI, STABILE, CRAXI, TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis.) le funzioni di coordinamento e valorizzazione del mondo femminile».*

---

**3.6**

TIRABOSCHI, PEROSINO, RIZZOTTI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, AIMI, BERUTTI, BARBONI, ALDERISI, FLORIS, BIASOTTI, PAPTATHEU, BATTISTONI, GALLONE, MODENA, TOFFANIN, MINUTO, CRAXI, BERARDI, STABILE, GIAMMANCO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis.*) le funzioni statali di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernenti il Comitato Nazionale delle Pari Opportunità di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

---

**3.7**

DE PETRIS

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*
- 2) *sopprimere il comma 3;*
- 3) *sopprimere il comma 6;*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere le parole: «infanzia e adolescenza».*

---

**3.8**

IORI, PARENTE, MALPEZZI, PARRINI, RAMPI, VERDUCCI, PATRIARCA, LAUS, CERNO, ZANDA, NANNICINI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera a);*
- 3) *sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere la parola: «disabilità» e, ovunque ricorrano, le parole: «e le disabilità».*

---

**3.9**

DE PETRIS

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*
- 2) *sopprimere il comma 4.*



*Conseguentemente:*

*alla rubrica, sopprimere la parola: «disabilità»;  
al titolo del decreto sopprimere le parole: «disabilità».*

---

### **3.10**

GRASSI, PIROVANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.»;

*b) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma di quanto disposto dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, con Protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute sono definite le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcodipendenze correlate, relativamente:

*a) al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;*

*b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;*

*c) alla sorveglianza nell'ambito del Piano d'azione antidroga dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento».*

---

### **3.11**

CORBETTA, *relatore*

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» con le seguenti: «Il Ministro per la solidarietà sociale»;*

b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e la parola: "definisce" è sostituita dalla seguente: "definiscono"».

---

**3.12**

PARENTE, PATRIARCA, PARRINI, LAUS, NANNICINI, CERNO, ZANDA

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**3.13**

CORBETTA, *relatore*

*Al comma 4, alla lettera f), capoverso «254.», secondo periodo, sostituire le parole: «dell'assistente familiare» con le seguenti: «del caregiver familiare».*

---

**3.14**

CORBETTA, *relatore*

*Al comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) All'articolo 39-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica," sono aggiunte le seguenti: "un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,"».

---

**3.15**

PIROVANO, GRASSI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto».

---

**Art. 4.****4.1**

MALPEZZI, D'ARIENZO, PARRINI, MARGIOTTA, ASTORRE, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

D'ARIENZO, PARRINI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, ASSUNTELA MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.3**

D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Presidenza del Consiglio garantirà la redazione semestrale del Rapporto sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo finora redatto dal Dipartimento soppresso.»

---

**4.4**

D'ARIENZO, PARRINI, MARGIOTTA, ASTORRE, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Presidenza del Consiglio proseguirà ed implementerà la sperimentazione dell'iniziativa "10 Cantieri", per sensibilizzare i territori ad intervenire sulla messa in sicurezza antisismica di edifici pubblici esistenti, in Comuni scelti su tutto il territorio nazionale.»

---

**4.5**

D'ARIENZO, PARRINI, MARGIOTTA, ASTORRE, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Presidenza del Consiglio proseguirà nell'aggiornamento della mappa dei rischi naturali dei Comuni italiani con cadenza annuale».

---

**4.6**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.***4.7**

D'ARIENZO, IORI, PARRINI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere il comma 2.***4.8**

D'ARIENZO, IORI, PARRINI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere il comma 3.***4.10**CORBETTA, *relatore**Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è soppresso.

3-ter. I commi 155, 156 e 157, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155, dell'articolo 1, della citata legge n. 107 del 2015, sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quater.* A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.

*3-quinquies.* All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo capoverso, le parole: "2013-2015" e le parole: "e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;

b) al terzo capoverso le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" e fino alle parole: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro";

c) al comma 1-*ter*, le parole: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse».

---

#### 4.9

D'ARIENZO, IORI, PARRINI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli importi complessivi degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019, nell'ambito della disciplina sui c.d. patti di solidarietà nazionale, come previsto dall'articolo 1, comma 874, legge n. 205 del 2017 nonché e anche per interventi di sportiva, sono confermati».

---

#### G/648/3/1 (già em. 4.3)

D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE, MALPEZZI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle atti-

vità culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità,

impegna il Governo ad assicurare che il Rapporto semestrale sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo, finora redatto dal Dipartimento soppresso, sia predisposto dalla Presidenza del Consiglio.

---

#### 4.0.1

GRASSI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale)*

1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le competenze delle Amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;

c) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 e successive modificazioni;

d) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

e) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste da-

gli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

f) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;

g) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

h) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;"

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma:

a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma;

c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;

d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli *standard* e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;

e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;

f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;

g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

h) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia Spa".

c) Il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

"14-*bis*. Le amministrazioni centrali dello Stato per rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, anche su impulso dell'Agenzia, si avvalgono dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Per le finalità di cui al presente articolo, quest'ultima opera in qualità di soggetto attuatore dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di programmi ed interventi strategici, anche a carattere sperimentale, e per attuare le determinazioni assunte ai sensi del comma 3, lettera f)"».

#### 4.0.1 (testo 2)

GRASSI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-*bis*.

*(Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale)*

1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le competenze delle Amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'im-



piego del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;

d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 e s.m.;

e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;

h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relati-

vamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma:

1) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

2) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma;

3) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;

4) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;

5) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;

6) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;

7) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

8) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia Spa".

c) il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

"14-*bis*. Le amministrazioni centrali dello Stato per rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, anche su impulso dell'Agenzia, si avvalgono dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Per le finalità di cui al presente articolo, quest'ultima opera in qualità di soggetto attuatore dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di programmi ed interventi strategici, anche a carattere sperimentale, e per attuare le determinazioni assunte ai sensi del comma 3, lettera f)"».

---

**4.0.2**

GRASSI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riordino dei Ministeri)*

1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente».

---

**4.0.3**

PIROVANO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di Universiade Napoli 2019)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 375, le parole da: "con decreto del Presidente" sino a: "il quale opera" sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario ed opera";

b) al comma 379 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Direttore del-

l'ARU, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC"».

---

#### **4.0.4**

PIROVANO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)*

1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n 128, come modificato dall'articolo 21 della legge 11 gennaio 2018, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e-bis*) è soppressa.
- b) all'articolo 21:

1) al comma 3, primo periodo le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse;

2) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Laddove convocato, il Presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica"».

---

#### **Tit.**

#### **Tit.1.**

IORI, PARRINI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

*Al titolo del decreto sostituire le parole: «famiglia e disabilità», con la seguente: «famiglie».*

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 689

### Art. 1.

#### 1.1

GIARRUSSO, *relatore*

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «carattere politico-mafioso», inserire le seguenti: «, sia riguardo alle attività connesse ai fatti di strage, ai grandi delitti di mafia ed in particolare ai delitti avvenuti nel periodo 1992-1993 e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute; anche con riferimento alla trattativa - diretta o indiretta - tra le organizzazioni criminali mafiose ed apparati, esponenti o settori istituzionali dello Stato».*

---

#### 1.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sostituire, la lettera t), con la seguente:*

*«t) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;».*

---

#### 1.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per i fini previsti dal comma 1, la Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire per quanto riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione; analoga relazione può essere richie-*

sta alla Autorità nazionale anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi».

---

#### 1.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del citato articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

#### 1.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere g), h) i), l), q) e s) del presente articolo. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

---

**1.6**GIARRUSSO, *relatore*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I membri della Commissione, nello svolgimento delle attività della stessa, godono delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione e agli stessi non è in alcun modo applicabile l'articolo 28 della Costituzione».

---

**Art. 2.****2.1**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «venticinque» con la seguente: «venti».*

**2.2**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire i commi 3, 4, 5 con i seguenti:*

«3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età».

---

